

2010

Anagrafe equina



A.S.D. Cavallo e natura,
la vita secondo loro...

ANAGRAFE EQUINA

Tutti i proprietari o detentori di **equini**, sia di **cavalli**, **muli** o **bardotti**, hanno l'**obbligo di registrazione dell'azienda**, intendendo qualsiasi stabilimento, costruzione o luogo in cui sono tenuti e governati equidi, richiedendo preventivamente il parere di idoneità dello stesso al Servizio veterinario competente in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

In seguito dovranno essere iscritti gli animali detenuti presentando, all'ufficio servizi zootecnici dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, l'eventuale documentazione già in possesso, ovvero **libretto sanitario** o **passaporto dell'animale**.

Sono da iscrivere **all'anagrafe tutti gli equini**, con l'eccezione degli **equidi** iscritti o iscrivibili ai Libri Genealogici ed ai Registri Anagrafici ufficialmente riconosciuti (Arabo, Lipizzano, Maremmano, Cavallo da sella Italiano UNIRE, Cavallo trotatore Italiano UNIRE, Murgese, Haflinger ecc.) in quanto l'attività di identificazione, di registrazione degli eventi e di rilascio dal passaporto vengono effettuati dagli uffici dei rispettivi **Libri genealogici** o **registri anagrafici**.

Per quanto riguarda la registrazione degli animali questa dovrà essere effettuata sulla base del loro sistema di identificazione. La marcatura degli **equini** deve essere pertanto fatta con dispositivo elettronico alle cui operazioni di inoculo provvederà un veterinario dell'ASL secondo le regole sottoriportate:

- gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, già identificati ed in possesso di passaporto, sono considerati conformi al nuovo sistema e quindi non hanno bisogno di ulteriori dispositivi identificativi;
- gli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, non identificati e senza passaporto, devono essere identificati con dispositivo elettronico, comunque prima di lasciare l'allevamento;
- gli equidi nati dopo il 31 dicembre 2006 devono essere identificati entro 7 mesi di età e comunque prima di lasciare l'allevamento senza la madre;
- i puledri nati dopo il 1° gennaio 2007 devono essere identificati con trasponder entro 210 giorni dalla nascita.

Obblighi del proprietario degli animali:

Il proprietario degli equidi ha obblighi ben precisi che tuttavia possono essere delegati al detentore e sono:

- comunicare, entro 7 giorni dalla nascita l'evento e comunque prima che l'equide lasci l'allevamento;
- provvedere ad aggiornare il passaporto;
- dichiarare la destinazione finale dell'equide al momento dell'identificazione, da riportare sulla cedola identificativa e successivamente sul passaporto;
- comunicare il passaggio di proprietà dell'equide entro 7 giorni;
- comunicare immediatamente la morte o l'abbattimento dell'equide consegnando il passaporto e garantendo il recupero del dispositivo elettronico di identificazione;
- comunicare lo smarrimento o il furto dell'equide o anche del passaporto allegando apposita denuncia presentata all'autorità di polizia;
- comunicare la perdita o il furto del passaporto secondo le regole soprariportate.